



ESTINZIONE DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SPESE PROCESSUALI

Documento n. 26 del 28 settembre 2005

Con una recente sentenza, la Corte costituzionale ha affermato il principio che, nel caso di estinzione del giudizio tributario a seguito dell'annullamento, in sede di autotutela, dell'atto oggetto dell'impugnazione, il contribuente ha diritto di proseguire il giudizio al fine di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese processuali

NOTA OPERATIVA

<i>PREMESSA</i>	Pag.	1
1. LE SPESE DEL GIUDIZIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO	Pag.	1
2. L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE	Pag.	2
3. LE SPESE PROCESSUALI IN CASO DI RITIRO DELL'ATTO IMPUGNATO IN SEDE DI AUTOTUTELA	Pag.	3
4. LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE	Pag.	4
5. SCHEMA ESEMPLIFICATIVO	Pag.	6

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SPESE PROCESSUALI

Premessa

Con una recente sentenza (n. 274 del 12 luglio 2005), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, affermando in sostanza il principio che, nel caso di estinzione del giudizio tributario a seguito dell'annullamento dell'atto oggetto dell'impugnazione da parte dello stesso ufficio emittente, il contribuente ha diritto di proseguire il giudizio al solo fine di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese processuali sostenute.

Con la presente nota, si vuole illustrare l'argomento e fornire uno schema esemplificativo di un'istanza per l'estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere.

1. Le spese del giudizio nel processo tributario

Nel disciplinare il contenzioso tributario, il legislatore ha chiaramente indivi-

duato come modello di riferimento il processo civile. Infatti, l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, stabilisce che *"i giudici tributari applicano le norme del presente decreto [D.Lgs. n. 546/1992] e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile"*.

È quindi evidente come il processo civile costituisca una fonte sussidiaria per il processo tributario qualora all'interno delle disposizioni che regolano quest'ultimo, manchi una specifica disciplina¹.

Pertanto, per affrontare il tema delle spese del giudizio all'interno del processo tributario, occorre chiarire il quadro normativo di riferimento nell'ambito del processo tributario, per poi integrarlo – laddove questo si presenti manchevole – con le disposizioni del codice di procedura civile².

L'istituto della condanna alle spese nel processo tributario è una delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 546/1992³. L'articolo 15, comma 1, del citato D.Lgs. ripropone quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del c.p.c., stabilendo che:

¹ I rapporti tra processo tributario e civile sono stati oggetto di esame da parte della dottrina e anche della giurisprudenza che sono spesso intervenute per individuare gli istituti processual-civilistici che trovano spazio nel contenzioso tributario e, soprattutto, per determinare i loro specifici limiti. Sul punto, si veda Chizzini, "I rapporti tra codice di procedura civile e processo tributario", in AA.VV., "Giurisprudenza sistematica di diritto tributario", diretta da F. Tesauro, Torino, 1998, 3 e ss.

² Cfr. Apice, "Le regole del processo civile applicate nel processo tributario", in *Il fisco*, 2001, 13022.

³ Il D.P.R. n. 636 del 1972, rinviando alle sole disposizioni del Titolo I del Libro I del codice di procedura civile, escludeva l'applicazione degli articoli da 90 a 97 del stesso c.p.c. (articolo 39 del citato D.P.R. n. 636 del 1972), concernenti la regolamentazione delle spese processuali. Tale esclusione, da una parte della giurisprudenza, non era considerata in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Cost., giacché il fatto che non fosse previsto il ristoro delle spese processuali sopportate dal contribuente (o dall'ufficio) vittorioso non urtava ... (segue)

“la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile”.

Tale disposizione, unitamente a quella che prevede l’obbligo dell’assistenza tecnica per il contribuente ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, impone al giudice tributario di pronunciarsi sulle spese a meno che non ritenga di compensarle. La regola soffre però di specifiche eccezioni, tra le quali risalta quella che si verifica in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stabilita dall’articolo 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

2. L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Nel processo tributario sono possibili situazioni in cui il giudice emette una pronuncia di estinzione del giudizio per “cessazione della materia del contende-

re”: sono fattispecie in cui vi è una conclusione “anomala” del processo, senza cioè che vi sia una pronuncia nel merito della domanda. Tale conclusione si verifica, per esempio, in tutte quelle ipotesi – piuttosto frequenti – in cui l’Ufficio erariale o l’ente locale impositore, spontaneamente o su istanza di parte, ovvero (più spesso) dopo aver preso cognizione della pendenza del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria, provvede ad annullare l’atto oggetto dell’impugnazione in sede di autotutela⁴.

L’annullamento dell’atto impugnato costituisce un tipico caso di cessazione della materia del contendere per fatto imputabile alla parte pubblica.

In simili ipotesi, è equo e ragionevole condannare il soggetto impositore alla rifusione delle spese processuali in favore del contribuente, il quale, a causa del comportamento omissivo o negligente dell’Ufficio, è stato costretto ad adire il giudice tributario e a munirsi – il più delle volte – di un difensore tecnico, per difendersi da un’illegittima pretesa. Attraverso l’istituto della condanna alle spese del giudizio, in caso di esito favorevole del giudizio, il contribuente verrebbe rimborsato delle inutili spese sopportate.

(segue nota 3)... con alcun principio di carattere costituzionale. In altri termini, la ripetibilità o meno delle spese processuali non rappresentava un elemento indefettibile e necessario dell’ordinamento processuale, sicché anche ove mancasse siffatto elemento non sarebbe ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali (in tal senso, Comm. trib. centr., dec. n. 5840 del 6 maggio 1977-19 gennaio 1978). La soluzione scelta dal legislatore del D.P.R. n. 636/1972 fu, in più occasioni, censurata avanti la Corte costituzionale (tra le tante, si segnalano Corte cost., (ord.) 22 febbraio 1990 n. 89, (ord.) n. 29 del 24 gennaio 1991, (ord.) n. 79 del 22 febbraio 1990 e (ord.) n. 244 del 28 aprile 1989) la quale non ha rilevato mai alcuna questione di illegittimità costituzionale delle norme in esame, attirandosi le critiche di una parte della dottrina (vedi Proto Pisani, “In tema di costituzionalità del contenzioso tributario”, in Foro it., 1983, I, 539, e Consolo, “Le spese del processo e costituzione”, in Id., “Dal contenzioso al processo tributario”, Milano, 1992, 207).

⁴ L’estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere è possibile anche in caso di adesione del contribuente ad una disposizione di condono. In tal caso, non v’è dubbio che all’estinzione del giudizio consegua la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

3. Le spese processuali in caso di ritiro dell'atto impugnato in sede di autotutela.

Nella sua originaria formulazione (prima dell'intervento della recente citata sentenza della Corte costituzionale), il terzo comma dell'articolo 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 stabiliva che le spese del giudizio estinto, in ogni caso di cessazione della materia del contendere, restassero a carico della parte che le aveva anticipate. Ciò quindi impediva al giudice tributario di porre le spese processuali a carico dell'Amministrazione, anche nel caso di ritiro dell'atto impugnato in sede di autotutela.

In proposito, si riteneva che, pur vigendo nel processo tributario il principio generale del diritto processuale civile dell'obbligo per la parte soccombente di rimborsare le spese di giudizio alla parte vittoriosa (articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992), il contenzioso tributario non conoscesse il principio della c.d. "soccombenza virtuale". L'applicazione di tale principio di elaborazione giurisprudenziale⁵ era stata esclusa, sia da parte della Cassazione⁶ che dalla Corte Costituzionale⁷.

Le Supreme Magistrate ritenevano, infatti, che nel processo tributario trovasse esclusiva applicazione il richiamato articolo 46, comma 3, del D.Lgs. n.

546 del 1992. Tale disposizione costituiva una norma speciale dall'ambito oggettivo limitato ed indipendente dai motivi di estinzione del giudizio che, visto il disposto dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, impediva la trasposizione nel giudizio tributario dell'intero quadro normativo di riferimento delle spese processuali.

La presenza del citato articolo 46, comma 3, comportava che in caso di ritiro in autotutela dell'atto impugnato il contribuente dovesse sopportare le spese del giudizio (spese che in tal modo diventavano totalmente inutili e irre recuperabili da parte del contribuente).

L'evidente ingiustizia di tale disposizione è stata più volte portata all'attenzione della Corte costituzionale che ne aveva, però, decretato la conformità alla Costituzione.

In particolare, nella sua prima pronuncia sulla legittimità costituzionale del terzo comma del citato articolo 46, la Corte costituzionale ritenne che il principio della "soccombenza virtuale" non potesse trovare applicazione nell'ambito del processo tributario poiché quest'ultimo, «rispetto a quello civile ed amministrativo, conserva una sua spiccata specificità, correlata sia alla configurazione dell'organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio»⁸.

Inoltre, i giudici della Corte non ravvi-

⁵ La soccombenza c.d. *virtuale* è un istituto secondo il quale, nel caso di intervenuta cessazione della materia del contendere, il Giudice non pronuncia sulla domanda (non viene emessa una sentenza di accertamento, di condanna o costitutiva sul merito della controversia; ed ovviamente all'assenza di cognizione corrisponde la non ipotizzabilità di esecuzione) ma si limita a constatare (appunto) che non vi è luogo ad emettere tale pronuncia; e quindi si limita ad emettere una decisione in ordine alle spese, nell'ambito della quale provvede ad accertare la suddetta "soccombenza virtuale", procedendo dunque a valutazioni svolte solo ed esclusivamente nell'ambito ed al fine di tale decisione sulle spese (in tal senso, recentemente, Cass., sez. III civile, 1° aprile 2004, n. 6393).

⁶ Cfr. Cass., sez. V civ., 12 novembre 2003, n. 16987.

⁷ Si veda C. Cost. 12 marzo 1998, n. 53 e, da ultimo, ord. 29 gennaio 2005, n. 68.

⁸ In tal senso, C. Cost., 12 marzo 1998, n. 53.

sarono la sussistenza di alcun privilegio a favore della pubblica amministrazione, atteso che l'obbligatorietà della compensazione delle spese era prevista in ogni caso di cessazione della materia del contendere ex articolo 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, sotto tale profilo, le parti del processo tributario erano poste sullo stesso piano⁹.

La soluzione adottata dalla Corte costituzionale non ha trovato unanime seguito tra i giudici di merito che, in parte, hanno continuato a condannare gli uffici alla refusione delle spese di giudizio ovvero ad accogliere i ricorsi dei contribuenti, in modo da garantire la refusione delle spese, pur in presenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere.

In altre pronunce, i giudici di merito hanno disatteso l'orientamento della Consulta assimilando il ritiro dell'atto in sede di autotutela, ad una rinuncia agli atti del processo. In tale ipotesi l'a-

dozione del provvedimento di annullamento è stata equiparata ad un'implicita rinuncia agli atti del giudizio, con il conseguente addebito delle spese di lite a carico del rinunciante, ossia all'ufficio¹⁰.

4. La pronuncia della Corte costituzionale

Con la recente sentenza n. 274 del 12 luglio 2005¹¹, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 *"nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge"*.

La pronuncia della Corte sostanzialmente accoglie le critiche mosse al richiamato comma 3 dalla dottrina e dalla giurisprudenza nonché le proposte di modifica legislative effettuate in

⁹ Posizione ribadita recentemente anche dalla Corte di Cassazione con la pronuncia della Sezione V civile, del 7 dicembre 2004, n. 22953 che richiama Cass. nn. 19687/2004 e 16987/2003 e anche le pronunce della Corte Cost., sent. n. 53/1998 e ordd. nn. 368/1998, 77/1999, 265/1999 e 465/2000.

¹⁰ La dottrina ha da sempre ritenuto ingiusto imputare l'onere delle spese del giudizio al soggetto a cui è imposto l'obbligo di dotarsi di un difensore tecnico (previsto dall'articolo 12 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992) e di anticipare le spese processuali (difesa tecnica, imposte di bollo, spese per notifica, etc.) per instaurare il giudizio a causa dell'inerzia dell'Amministratore nell'annullare in sede di autotutela l'atto impositivo illegittimo (cfr.: Gallo S., "Difficoltà interpretative in tema di compensazione di spese giudiziali", in *Il fisco*, 2001, 1, 14225, e Gallo F., "Sullo stato attuale della riforma del contenzioso tributario", in *Rass. trib.*, 2000, 14, secondo il quale *"... pare poi inconcepibile - ma anche in tal caso la Corte Costituzionale è andata in contrario avviso con la sentenza n. 53/1998 - che nel caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere le spese di lite restino a carico della parte che le ha anticipate ..."*) Secondo l'orientamento prevalente, nel caso di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere doveva trovare integrale applicazione il principio della c.d. "soccumbenza virtuale" di modo da consentire al giudice la prosecuzione della causa al solo scopo di accertare a quale delle parti imputare la responsabilità dell'instaurazione del processo (si veda Cantillo, "Il nuovo processo tributario all'esame della Corte Costituzionale: osservazioni minime su tre importanti decisioni", in *Rass. trib.*, 1998, 645, e anche Campeis-De Pauli, "Il manuale del processo tributario", Padova, 2002, 240, ove si esclude la possibilità per il giudice tributario di accertare il merito della causa al solo fine di regolamentare le spese sulla scorta di una soccombenza c.d. virtuale).

¹¹ Disponibile su www.cortecostituzionale.it.

queste ultime due legislature¹².

La Corte risolve il problema delle spese processuali in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in caso di ritiro dell'atto in autotutela, consentendo ai giudici tributari l'applicazione del principio della c.d. "soccombenza virtuale" in virtù del richiamo operato dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546, alla disciplina del processo civile¹³.

Pertanto, se prima il ricorrente che avesse ottenuto nel corso del processo l'annullamento in sede di autotutela dell'atto impugnato, otteneva l'estinzione del giudizio con la compensazione legale delle spese del giudizio. Ora, a seguito

della richiamata pronuncia della Corte costituzionale il ricorrente potrà, una volta ottenuto l'annullamento dell'atto in autotutela, decidere se continuare o meno a coltivare il giudizio limitatamente alla pronuncia sulle spese del giudizio, essendo quello sull'atto estinto per cessazione della materia del contendere (cfr. lo schema esemplificativo di istanza di cessazione della materia del contendere riportato al successivo paragrafo 5).

La citata sentenza n. 274 del 2005 della Corte costituzionale ha efficacia *erga omnes* dal giorno successivo alla sua pubblicazione ed è applicabile sia nei giudizi pendenti, sia in quelli ancora

¹² Nel corso dell'attuale XIV Legislatura è stata presentata una proposta di legge (A.C. 2234) di iniziativa parlamentare tesa al riordino del contenzioso tributario. Tale proposta prevedeva la sostituzione del comma 3 dell'articolo 46, con la seguente formulazione: "*Le spese del giudizio estinto, nei casi di definizione della pendenza tributaria previsti dalla legge, restano a carico dalle parti che le hanno anticipate, salvo che sia diversamente disposto dalla legge stessa*", al fine – come si legge nella relazione di accompagnamento della richiamata proposta – di "... consentire ai giudici tributari di avvalersi eventualmente del criterio della soccombenza virtuale, eliminando così un'evidente disparità di trattamento a danno dei contribuenti per il caso di annullamento degli atti impugnati disposto dall'ufficio anche in avanzato stato del processo " (informazioni tratta da www.camera.it). Altre proposte di modifica furono tentate nel corso della XIII legislatura ma non hanno trovato alcun seguito (da atto di tali tentativi, Gallo F. in "Sullo stato attuale della riforma del contenzioso tributario", in *Rass. trib.*, 2000, 13).

¹³ Pur condividendo il dispositivo della pronuncia della Corte, le sue motivazioni appaiono però discutibili. La richiamata pronuncia è in senso opposto rispetto ad una precedente sentenza del 1998 relativa alla medesima norma. In quell'occasione, la Corte aveva affermato la compatibilità di tale disposizione con l'articolo 3 Cost. poiché "*il processo tributario, rispetto a quello civile ed amministrativo, conserva una sua spiccata specificità, correlata sia alla configurazione dell'organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio. Rapporto che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi*" (testualmente, Corte Cost. 12 marzo 1998, n. 53). In pratica, la Corte aveva escluso che il processo civile potesse costituire un *terminus a quo* per il processo tributario al fine di verificare la corrispondenza al principio di equità sancito dall'articolo 3 Cost.

Con la recente sentenza n. 274/2005, la Corte costituzionale sostiene che il citato comma 3 dell'articolo 46 è lesivo del principio di ragionevolezza espresso dall'articolo 3 Cost.. La Corte giustifica il suo assunto richiamando la disciplina del processo amministrativo e, in particolare, l'articolo 23, comma 3, della legge n. 1034 del 1970 secondo il quale: "*il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese*". Il richiamo alla disciplina del processo amministrativo come "modello di riferimento" per valutare la ragionevolezza di una disposizione del processo tributario viene giustificato dalla stessa Corte sulla base della comune natura impugnatoria dei due giudizi. La Corte però non approfondisce i motivi del suddetto richiamo che sembra porsi in contrasto con quanto più volte sostenuto dalla stessa Corte secondo cui "*un modello processuale non può essere assunto a parametro per un rito diverso*", nonché con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che prevede il rinvio per il contenzioso alle disposizioni del codice di procedura civile.

non conclusi con sentenza passata in giudicato¹⁴.

Infine, si segnala che non poche conseguenze (soprattutto sotto il profilo pratico) avrà quest'ultima pronuncia sull'istituto dell'autotutela. Infatti, gli Uffici saranno di fatto "scoraggianti" dal ritirare in autotutela un atto impositivo dopo che sia stato instaurato il contenzioso perché riconoscendo con il ritiro dell'atto l'illegittimità dello stesso, sarebbero automaticamente soggetti alla condanna alle spese del giudizio.

Una prima reazione alla menzionata pronuncia della Corte costituzionale già si segnala da parte degli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, è degna di rilievo la nota della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia¹⁵ nella quale si afferma che *"in considerazione della modifica normativa... si invitano gli uffici ad attivarsi al fine*

di esaminare tempestivamente le controversie rispetto alle quali possono individuarsi gli estremi per il legittimo esercizio del potere di autotutela prima dell'instaurazione del giudizio di merito (...) Ove ciò non sia possibile sarà cura dell'Ufficio, al momento di emanazione del provvedimento di autotutela, acquisire da controparte rinuncia formale alle spese di giudizio (...) senza tuttavia subordinare l'adozione dell'atto di riesame a questa dichiarazione di parte".

5. Schema esemplificativo

Si fornisce in questa sede un modello esemplificativo (da completare ed integrare a seconda del caso concreto) di istanza per chiedere l'estinzione del giudizio a seguito del ritiro in autotutela dell'atto impugnato e la contestuale condanna alle spese dell'Ufficio resistente.

¹⁴ Cfr. gli artt. 136 Cost., 1 legge cost. n. 1 del 1948, e 30, comma 3, legge n. 87 del 1953. In proposito, tra i tanti, si veda Martines, "Diritto costituzionale", Milano, 1998, 625 e ss..

¹⁵ Vedi nota della D.R.E. Lombardia del 31 agosto 2005 n. 50700, il cui estratto è riportato in Sole24ore del 6 settembre 2005.

Commissione Tributaria Provinciale/Regionale di _____
Sezione n. __ - Udienza del _____ (RGR n. _____)

Istanza di estinzione del giudizio

per

Il ricorrente _____, rappresentato e difeso dal Rag./Dott. _____ in virtù di delega in calce/a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio;

- ricorrente -

contro

L'Agenzia delle _____ - Ufficio di _____;

- resistente -

premessso

- che, in data _____, l'Agenzia delle _____, Ufficio di _____ ha annullato, in sede di autotutela, l'atto impugnato (doc. n. 1);
- che, pertanto, il giudizio vertente sull'atto impugnato si è estinto in quanto è cessata la materia del contendere;

considerato

- che con la sentenza 12 luglio 2005 n. 274, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 affermando il principio che, nel caso di estinzione del giudizio tributario a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto oggetto dell'impugnazione da parte dello stesso ufficio emittente, al contribuente è riconosciuto il diritto di proseguire il giudizio per ottenere il ristoro delle spese del processo;
- che con il richiamato atto di autotutela, l'Ufficio ha ammesso la totale illegittimità dell'atto impugnato riconoscendo, inequivocabilmente, la bontà degli argomenti difensivi esposti dal ricorrente;
- che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato era stato chiesto dal ricorrente **già prima dell'instaurazione del giudizio** senza ottenere alcuna risposta dall'Ufficio resistente (cfr. l'istanza di autotutela spedita in data _____ - doc. n. 2)
- che tale annullamento è intervento **successivamente** alla proposizione del ricorso;
- che questa condotta dell'Ufficio ha costretto il ricorrente a sopportare **inutili** spese processuali;
- che l'operato dell'Ufficio è stato chiaramente in contrasto con i principi di collaborazione e di buona fede enunciati dall'art. 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, in quanto l'atto impugnato ben poteva essere annullato in autotutela prima dell'instaurazione del presente giudizio;

tutto ciò premesso e considerato

il (ricorrente) chiede che codesta On.le Commissione voglia prendere atto dell'avvenuto annullamento in sede di autotutela dell'atto impugnato e conseguentemente dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992; nonché, per i motivi sopra esposti, voglia condannare l'Ufficio alla refusione delle spese del presente giudizio come da nota spese allegata.

Allegati:

- 1) copia dell'atto di autotutela del _____;
- 2) copia dell'istanza di autotutela del _____ e relativa ricevuta di presentazione del _____;
- 3) nota spese.

(data)

(Rag./Dott. _____)